

REGIONE PIEMONTE BU47S1 23/11/2023

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Comunicato
Comunicato della Commissione consultiva per le nomine
Elezione di 1 ex Consigliere Regionale nella Commissione di Garanzia

Documento allegato

Comunicato della Commissione consultiva per le nomine

Elezione di 1 ex Consigliere Regionale nella Commissione di Garanzia

Scadenza di presentazione delle candidature: 27 dicembre 2023

Richiamata integralmente la legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, recante “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati”, ai sensi della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25 (Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum) è necessario procedere alla elezione di 1 membro della Commissione di Garanzia.

Requisiti

Premesso che l'art. 3 comma 3 della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25 (Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum) stabilisce che i componenti della Commissione sono nominati per sei anni e non sono rieleggibili, è necessario procedere alla sostituzione del signor Ugo Cavallera, eletto con deliberazione del Consiglio regionale n. 285 del 24/04/2018 quale membro della Commissione di garanzia in qualità di **ex Consigliere regionale**.

Compensi

Ai componenti della Commissione è corrisposto, per ogni giornata di presenza ai lavori, un gettone di presenza pari a euro 220,00 e un rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, secondo le modalità attuative definite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. In caso di utilizzo dell'autovettura, è corrisposta un'indennità per ogni chilometro pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde praticato dalla compagnia AGIP nell'importo vigente all'inizio di ogni mese.

Modalità di presentazione della candidatura

Gli ex Consiglieri regionali che intendono presentare la propria candidatura possono rivolgere domanda al Presidente del Consiglio regionale tramite pec al seguente indirizzo: comm.nomine@cert.cr.piemonte.it, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, entro il **27 dicembre 2024**.

La candidatura, corredata dal *curriculum vitae*, dalla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità e sottoscritta dal presentatore, dovrà contenere:

- a) dati anagrafici completi e residenza;
- b) attività lavorative ed esperienze svolte;
- c) cariche elettive, e non elettive, ricoperte;
- d) eventuali condanne penali o carichi pendenti.

Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione della nomina, la dichiarazione di inesistenza di cause ineleggibilità di cui all'articolo 7 del D.Lgs. del 31/12/2012 n. 235 e la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità (ovvero la loro indicazione e l'impegno a rimuoverle) di cui all'art. 4, comma 1 della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25, costitutiva della Commissione: "L'ufficio di componente della Commissione è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale, commerciale o di pubblica funzione che possa costituire conflitto di interessi con la Regione."

Si ricorda, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza (art. 53, D. Lgs. n. 165/2001).

L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi derivati dal servizio di posta elettronica certificata utilizzato o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Infine si evidenzia che i nominati e designati ai sensi della L.r. 39/1995 sono soggetti alle disposizioni della L.r. n. 28 del 29/11/2021 "Norme in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione Piemonte e di cariche di nomina regionale" e i loro nominativi saranno inseriti nell'Anagrafe degli eletti presente sul sito istituzionale del Consiglio Regionale.

L'informativa sul trattamento dei dati personali nello svolgimento delle nomine e designazioni di competenza del consiglio regionale ai sensi del regolamento UE 679/2016, nonché del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, è consultabile al seguente link: www.cr.piemonte.it/web/privacy/nomine

I moduli per la presentazione delle candidature sono a disposizione al seguente indirizzo: <https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine> selezionando la pagina relativa al presente comunicato.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al "Settore Commissioni consiliari" - UFFICIO NOMINE, Torino, Via Alfieri 15 (secondo piano) – numeri telefonici: 011 – 5757324, 5757239, 5757199.

Il Presidente del Consiglio regionale
Stefano Allasia

**MODELLO DI CANDIDATURA PER L'ELEZIONE A MEMBRO DELLA
COMMISSIONE DI GARANZIA**

Al Presidente
del Consiglio regionale del Piemonte
via Alfieri 15
10121 Torino

Il/La sottoscritto/a nato/a
a..... il
residente ac.a.p.
via/c.so
tel. fax
e-mail:

presenta la propria candidatura per l'elezione a membro della **Commissione di garanzia**, ai sensi dell'art. 91 dello Statuto della Regione Piemonte e dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25;

a tal fine

DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

1. di essere in possesso del seguente titolo di studio:

2. di possedere il seguente requisito ai fini della elezione:

ex Consigliere regionale;

3. di aver ricoperto, o di ricoprire attualmente, le seguenti cariche elettive e non:

.....
.....
.....

4. di non aver riportato condanne penali né di avere carichi pendenti (diversamente specificare quali e quando)

5. di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità derivante dall'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale, commerciale o di pubblica funzione che possa costituire conflitto di interesse con la Regione (art. 4, l.r. 26/07/2006 n. 25) e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui all'articolo 7 del D.Lgs. del 31/12/2012 n. 235*;

dichiara altresì

6. di accettare preventivamente la nomina;

7. di allegare alla presente:

- copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore;
- curriculum vitae*.

Il/La sottoscritto, consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente istanza.

....., li

Firma

.....

* *Cfr. nota in calce*

L'INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELLO SVOLGIMENTO DELLE NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE È CONSULTABILE AL SEGUENTE

LINK: <http://www.cr.piemonte.it/privacy>

**NOTA RELATIVA ALLE INCOMPATIBILITÀ O INELEGGIBILITÀ PREVISTE
DAL D.LGS. 235/2012**

Art. 4 (Incompatibilità e prerogative) della l.r. 26/07/2006 n. 25

1. L'ufficio di componente della Commissione è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale, commerciale o di pubblica funzione che possa costituire conflitto di interessi con la Regione.
2. I componenti della Commissione, nello svolgimento delle loro funzioni, hanno libero accesso agli uffici e agli atti della Regione, purché tale accesso sia connesso allo svolgimento del loro incarico.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce le ulteriori modalità di funzionamento e organizzazione della Commissione.

Art. 7 (Incandidabilità alle elezioni regionali) del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235:

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:
 - a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
 - c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
 - d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
 - e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.
3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al **“Settore Commissioni consiliari” - UFFICIO NOMINE**, Torino, Via Alfieri 15 (secondo piano) – numeri telefonici: 011 – 5757324, 5757239, 5757199.